

“Così come in architettura la chiave di volta è considerata l’elemento indispensabile per scaricare il peso dell’arco sui pilastri laterali, affinché l’opera artistica non crolli, il mediatore possiamo vederlo come colui che permette alle parti, che gli si presentano dinnanzi, di scaricare la propria conflittualità in modo da abbassare i toni della lite.”

La chiave di Volta  
Associazione di Mediazione a Bologna dal 2008

## INDICE

INTRODUZIONE .....	1
CAPITOLO PRIMO	
“ <i>La mediazione penale... dalla parte della vittima</i> ” .....	2
CAPITOLO SECONDO	
“ <i>...l'importanza della vittima nel sistema penale...</i> ” .....	18
CAPITOLO TERZO	
CASI PRATICI - “ <i>Le esperienze di alcuni centri per la mediazione penale minorile</i> ” ....	31
L’ufficio di mediazione penale minorile di Torino .....	34
La Sezione di mediazione penale minorile di Roma .....	37
CONCLUSIONI .....	40
BIBLIOGRAFIA e SITOGRAFIA.....	41

## INTRODUZIONE

Vorrei iniziare questo lavoro di tesi preannunciando la mia volontà di sottolineare l'importanza e la grande speranza che nutro in questa professione che si chiama mediazione penale.

Cosa sia la mediazione penale minorile, cosa si intenda con tale espressione e quali finalità si celino dietro ad una attività del genere, non è certo di facile intuizione.

La mediazione penale minorile come azione mediata di fondamentale importanza, come risposta dell'ordinamento all'ordinario diario di cronaca violenta, come nobile tentativo di educazione e rieducazione minorile, come esigenza sociale di recupero delle adolescenze criminali.

E poi la figura del mediatore penale. L'importanza che attribuisco e la speranza che nutro in questa professione, la valenza, tanto teorica che pratica, che tale libero professionista può costantemente svolgere in una realtà odierna caratterizzata dalla scarsa consapevolezza delle proprie azioni e delle conseguenze che ne derivano, e ancora la valorizzazione di chi, fino ad oggi, è spesso sembrato passivo spettatore di sé stesso. La vittima.

Sono queste le finalità che pongo al centro dell'elaborazione di questo mio breve lavoro di tesi.

La promozione ed il sostegno ad uno strumento, la mediazione penale minorile, tanto fondamentale quanto ancora poco utilizzato e valorizzato e la figura della vittima, finalmente protagonista di una nuova visione del processo penale, non incentrata più solo sull'autore del reato ma anche sulla rivalutazione della vittima come parte attiva del processo, un processo che si pone tra gli obiettivi prioritari quello relativo alla responsabilizzazione del minore.

La vittima, un soggetto che troppo spesso è passato in secondo piano.

## CAPITOLO PRIMO

### *“La mediazione penale...dalla parte della vittima”*

*“La mediazione è un processo, quasi sempre formale, attraverso il quale una terza persona neutrale cerca, tramite l’organizzazione di scambi tra le parti, di consentire alle stesse di affrontare i propri punti di vista e di cercare con il suo aiuto una soluzione al conflitto che li oppone” (Bonafè - Schmitt)*

*“La mediazione è un processo attraverso il quale due o più parti si rivolgono liberamente ad un terzo neutrale, il mediatore, per ridurre gli effetti indesiderati di un grave conflitto. La mediazione mira a ristabilire il dialogo tra le parti per poter raggiungere un obiettivo concreto: la realizzazione di un progetto di riorganizzazione delle relazioni che risulti il più soddisfacente per tutti. L’obiettivo finale della mediazione si realizza una volta che le parti si siano creativamente riappropriate, nell’interesse proprio e di tutti i soggetti coinvolti, della propria attiva e responsabile capacità decisionale.” (Castelli)*

#### PROTOCOLLO D’INTESA PER IL CENTRO DI GIUSTIZIA RIPARATIVA E DI MEDIAZIONE PENALE

TRA

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA’

REGIONE LAZIO

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I

MINORENNI DI ROMA

#### PREMESSA

Così sancisce il Protocollo d’Intesa:

La Mediazione si configura come un percorso innovativo di intervento nella gestione dei conflitti, in quanto attraverso di esso, da un lato, si attribuisce maggiore responsabilità alle parti, dall'altro, si consente loro di ridefinire i confini e gli ambiti del contrasto, con l'aiuto del mediatore, quale terzo indipendente e neutrale, al fine di ricomporre il conflitto, ristabilendo una comunicazione e consentendo l'elaborazione delle cause e dei motivi che hanno originato il conflitto medesimo.

In ambito giudiziario minorile la mediazione assume anche un significato educativo molto forte e ha lo scopo di diffondere forme diverse di risanamento e di riparazione del conflitto, anche quando lo stesso è degenerato in reato.

Per quanto riguarda l'indagato/imputato minorenni la mediazione vuole avviare o rinforzare il percorso di responsabilizzazione per l'esercizio di capacità positive volte a riparare il danno prodotto nei confronti della vittima, confinata dall'attuale normativa ai margini anche del processo penale minorile.

La mediazione penale consente, infatti, alla vittima di esprimere in un contesto neutrale e protetto il proprio vissuto personale rispetto all'offesa subita e di ridurre i sentimenti di insicurezza e di rabbia generati dall'evento reato.

L'Ente territoriale, quale rappresentante della comunità in cui il reato è stato commesso, ha la responsabilità e il dovere di promuovere e attivare strategie di responsabilizzazione, riappropriandosi così la comunità locale della gestione delle situazioni penalmente rilevanti, di cui sono autori soggetti minorenni e riattivando la comunicazione tra gli stessi e la comunità, mediante l'instaurazione di un diverso e positivo rapporto tra il giovane, indagato o imputato e l'altro soggetto, spesso anche esso minorenni, coinvolto nel conflitto.

L'attività di mediazione, nel contesto del procedimento penale minorile e sotto l'egida dell'Autorità Giudiziaria deve:

- **dare centralità alla vittima di reato**, soprattutto se minorenni, rafforzare i diritti, il sostegno e la tutela delle vittime, evitando il rischio di una vittimizzazione secondaria, intimidazioni e ritorsioni.

- **favorire l'assunzione di responsabilità da parte del minorenne** attraverso la riparazione delle conseguenze del reato e ove possibile, la **riconciliazione con la vittima**.
- favorire interventi tesi a ristabilire la sicurezza e il legame sociale, riducendo il livello di conflittualità e violenza presenti nei contesti locali.

La strategia della mediazione costituisce un **servizio in favore della comunità locale per il ruolo attivo esercitato dalla vittima**, soprattutto se minorenne, e per il riconoscimento sociale dei suoi interessi e diritti, ma corrisponde anche alle esigenze evolutive del minore offensore, perché ne favorisce l'acquisizione del senso di responsabilità.

Il Tribunale per i Minorenni di Roma, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma e il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità necessitano del supporto di professionalità specifiche e/o agenzie esterne alla Amministrazione della Giustizia che collaborino e offrano uno spazio specifico dedicato alla mediazione.

A tal fine si prevede la costituzione di un Centro per la Mediazione Penale.

Considerando che tale schema di protocollo tra la Regione Lazio e il Tribunale per i Minorenni di Roma è stato approvato con delibera di Giunta regionale del 14.07.2011 n.331. per favorire la tutela dei soggetti minorenni;

Preso atto che sussiste tra i firmatari del presente Protocollo d'Intesa la consapevolezza dell'utilità dell'intervento di mediazione tra vittima e autore del reato, al fine di garantire il riconoscimento di uno spazio dedicato alla vittima, soprattutto se minorenne, ulteriormente vittimizzata dal sistema penale;

## SI CONVIENE E SI STUPILA QUANTO SEGUE

### ART.1

Alla luce di quanto affermato in premessa, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente accordo operativo, le parti convengono nella necessità di istituire nella città di Roma il Centro per la Mediazione nell'ambito del procedimento

penale minorile. A tal fine, stipulano il presente Protocollo d'Intesa finalizzato all'istituzione del predetto Centro, che si farà carico della specifica attività destinata alle vittime e ai minori entrati nel circuito penale a seguito di reati, la cui competenza giurisdizionale afferisce alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, al Tribunale per i Minorenni di Roma ed al Centro per la Giustizia Minorile per il Lazio per quanto attiene alla competenza amministrativa.

Questo il documento più importante e più attuale sulla Mediazione Penale.

Sento il dovere in questo piccolo elaborato di tesi di diffondere la cultura della Mediazione Penale Minorile che si configura oggi come uno dei principali strumenti della Giustizia Riparativa; un modello di Giustizia che cerca di migliorare o quanto meno di integrare gli altri due classici modelli, da sempre capisaldi del sistema della Giustizia Italiana ossia quello Retributivo e quello Riabilitativo.

La mediazione penale si presenta dunque come un qualcosa di innovativo, un percorso nuovo che apre le strade ad una “terza via”, la “nuova via” rispetto ai modelli tradizionali, che da una parte prevede il risarcimento e la riparazione delle conseguenze del reato, inteso come risarcimento materiale del danno quantificato che può essere intrapreso solo all'interno di una procedura penale o come alternativa alla pena detentiva o come parte della condanna, e dall'altra parte un confronto diretto tra vittima e autore del reato inteso come risarcimento simbolico con l'obiettivo di soddisfare le esigenze della vittima, riconoscendo la sua sofferenza fisica e psicologica.

Non è sbagliato pensare alla mediazione come una nuova *forma mentis*, uno strumento importantissimo per cercare di dirimere qualunque tipologia di conflitto, da quello familiare a quello culturale, sociale, penale o scolastico.

Il mediatore, a prescindere dal contesto in cui operi, è considerato un terzo neutrale rispetto alle parti, è equidistante da entrambe. Il suo fine non è quello di giudicare o risolvere la controversia presentatagli, ma quello di permettere alle parti di dialogare tra loro, di poter raggiungere una soluzione giusta per le loro esigenze, di riacquistare il proprio equilibrio.

La M.P., dunque, si presenta come tecnica di “*Problem Solving*”. La presenza del Mediatore attribuisce a questa tecnica una struttura ternaria che tende a gestire un conflitto originato dalla commissione di un reato e consente, tramite la presenza del mediatore, al reo e alla vittima di riaprire una comunicazione interrotta o di costituirne una nuova e cercare di raggiungere un accordo il più possibile soddisfacente per entrambi<sup>1</sup>.

Così afferma Pisapia: “*La mediazione è un processo capace di intervenire in situazioni conflittuali tra soggetti, al fine di metterli in comunicazione e trovare le basi per una pacificazione, risultato cui è possibile arrivare solo dopo aver individuato le cause che contrappongono i due soggetti in conflitto.*”<sup>2</sup>

Mediazione significa letteralmente “aprire nel mezzo” e coincide con il tentativo del mediatore di “APRIRE NUOVI CANALI DI COMUNICAZIONE” tra le parti in conflitto (Juvenil Justice). È dunque un percorso relazionale tra due o più persone per la risoluzione di un conflitto, che può essere di natura sociale, culturale o penale e in quest’ultimo caso il conflitto si configura come reato; un conflitto familiare che non deve essere demandato all’autorità di un giudice o di uno psicoterapeuta, ma possa essere affrontato e talvolta superato attraverso l’intervento di un nuovo e diverso terzo.

Quest’ultimo deve essere imparziale e neutrale ma in maniera diversa da un giudice, attento alla dimensione emotiva del conflitto, ma senza perseguire direttamente gli obiettivi terapeutici: il mediatore familiare interviene in una disputa in cui non esiste nessun’altra autorità, se non quella che gli viene riconosciuta e riconfermata in ogni momento dalle parti stesse, per cui il suo scopo è quello di permettere a queste di confrontare i rispettivi punti di vista e di ricercare con il suo aiuto una soluzione al conflitto che le oppone.

---

<sup>1</sup> La mediazione penale può essere richiesta in varie fasi del processo penale. Secondo quanto dispone il D.P.R 448/1988 (codice penale minorile), può essere richiesta durante la fase delle indagini preliminari (P.M) art.9 “*accertamenti sulla personalità del minorenne*”; durante la fase del dibattimento(Giudice) art.27 “*sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto*”; durante l’attuazione dell’Istituto della sospensione e della messa alla prova art.28 “*sospensione e messa alla prova*”; nella fase dell’esecuzione della pena (misure alternative alla detenzione art.47 L354/75), art.564 c.p.p. di lieve entità, soprattutto per risolvere conflitti che possano giungere al ritiro delle denunce. Ministero della Giustizia. Mediazione penale minorile-Percorsi [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)

<sup>2</sup> V. Palmieri, E. Grimaldi, F. Miraglia, *I malamente* pag 131

Appare dunque evidente che il nuovo strumento metta soprattutto in risalto gli aspetti relazionali del reato, **rivalutando finalmente il ruolo della vittima nel processo penale**, dando maggior risalto alle conseguenze emozionali e materiali provocate dal reato e garantendo la sicurezza della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini.

Il punto di partenza della mediazione è costituito proprio dalla sofferenza psicologica ed emotiva creata alla vittima dal fatto di reato. Ciò implica che anche il linguaggio in mediazione sia diverso; non ci troviamo di certo di fronte al linguaggio usato dai tecnici del diritto nelle aule giudiziarie, comprensibile solo agli operatori del settore, dal momento che, non scordiamoci, che il fine della mediazione consiste nella riattivazione della comunicazione attraverso l'utilizzo di un linguaggio più semplice, alla portata di tutti, che permetta una facile e solida comprensione. E ancora, mentre il processo penale va ad allontanare le parti del conflitto, relegando la parte offesa ai margini del procedimento penale, salvo si costituisca parte civile, la mediazione tenta di riunirle.

Vorrei però sottolineare che in una corretta impostazione dei rapporti tra la mediazione e il giudizio, la mediazione non comporta affatto, come alcuni paventano, un esproprio delle funzioni normalmente esercitate dagli avvocati rappresentanti delle parti, perché al contrario i mediatori hanno bisogno dei legali, non solo perché questi sono le uniche figure che possono realisticamente promuovere un tentativo di mediazione prima e al di fuori del giudizio, ma anche e soprattutto quali intermediari che possono traslare gli eventuali risultati della mediazione nel procedimento giudiziario, mantenendo distinte le rispettive logiche che li presidono.

Certo è, che i principi cui si ispira la mediazione penale sono diversi da quelli del sistema giudiziario; non si persegue, infatti, l'uguaglianza e la certezza della pena ma la COMUNICAZIONE e la COMPrensIONE.

*“Nella mediazione la vera scommessa è l'accettazione della diversità, della differenza, del dissenso: il suo obiettivo è mettere in comunicazione i valori di cui ciascuno di noi è portatore.” (Foddai)<sup>3</sup>*

---

<sup>3</sup> E.Grimaldi, *Lezioni di mediazione penale minorile*.

Un passo in avanti, una novità che si presta ad essere un faro nelle buie strade della giustizia italiana, uno strumento dalle potenzialità enormi che stenta ancora ad essere utilizzato nella sua ampiezza, data la famosa e riscontrata predilezione del nostro sistema giuridico per lo “status quo ante” piuttosto che per il cambiamento, (rimaniamo pur sempre dei conservatori, non siamo di certo un popolo di innovatori) ma fortunatamente si ha una percezione diffusa che qualcosa stia cambiando e che la mediazione, anche quella penale, sarà enormemente utilizzata nel corso degli anni, così come è già avvenuto per il civile, poiché è la nostra sensibilità culturale a richiederlo.

Il grande cambiamento consiste nel nuovo approccio giuridico ai fatti di reato e le ragioni della diffusione di questo tipo di giustizia vanno riscontrate proprio nella crisi del sistema penale perché la mediazione sposta la politica giudiziaria verso un modello “consensuale” di risoluzione dei conflitti, con l’assistenza del mediatore.

Nel settore minorile, in Italia più che in altri Paesi, è stato spesso utilizzata **un’ottica orientata verso l’autore di reato**, piuttosto che verso la vittima, sulla sua condotta nello svolgimento dell’evento criminoso, piuttosto che sulla figura colpita dall’evento e sulle sue ripercussioni e conseguenze.

Questo perché ad essere tutelato dalla norma penale violata è un **interesse dello Stato**, per cui è il reato ad assumere centralità ed il soggetto che ha subito il danno viene preso in considerazione indirettamente come soggetto passivo del reato che secondo l’aspetto retributivo della legge, va risarcito attraverso la pena inflitta al reo.

In passato, la vittima è stata presa in considerazione dal nostro sistema penale prima di tutto come elemento dell’esistenza del fatto criminoso e come valutazione della dinamica dell’evento e gravità dello stesso. Alcune ricerche e studi condotti nel campo della vittimologia hanno contribuito allo sviluppo di un nuovo approccio, quello riparativo, i cui principi fondamentali riconoscono come centrali i “bisogni della vittima”.

Von Henting ha contribuito allo studio della vittimologia assumendo una prospettiva identificata come “**interazionista**” in base alla quale la vittima non viene più considerata come parte passiva di un’azione che subisce, ma contribuisce, in

maniera diretta o indiretta, al verificarsi dell'evento criminoso. Ma torneremo sulla vittimologia nel secondo capitolo, in cui verrà affrontata più dettagliatamente la figura della vittima, con tutte le sue mille sfumature e implicazioni.

Con la riforma del processo penale minorile introdotta in Italia con il D.P.R. 448/1998 si è rilevata, dunque, una maggiore tendenza ad intervenire in senso positivo sulla crescita personale e sul processo di responsabilizzazione del minore ritenendo opportuno attuare esperienze operative di mediazione penale non orientate esclusivamente verso l'autore del reato così come era consuetudine fare, ma indirizzandosi anche concretamente verso gli obiettivi di rivalutazione e sostegno della vittima, non più solo parte passiva del reato.

La riforma del processo penale minorile nasce sull'idea del progetto educativo: il ragazzo che commette il reato esprime delle difficoltà, quindi l'adolescente ha bisogno di un intervento personalizzato e non del terrorismo del sistema penale che spesso rende l'opera di recupero del reo ancora più difficile.

Franco Occhiogrosso ha messo in luce il rapporto tra la mediazione e il processo penale, sottolineando il fatto che la normativa penale minorile fosse composta di due fasi: una prima fase caratterizzata dalla normativa processuale simile a quella ordinaria, salvo specifici istituti, e la seconda fase che sposa perfettamente con la cultura della mediazione, proiettata al futuro, nella prospettiva della pacificazione sociale e dell'attenzione alla vittima, che prevede la collaborazione con i servizi sociali per un progetto che consenta al minore nel futuro di realizzare pienamente la sua personalità e il suo reinserimento sociale. In tal senso l'Istituto della messa alla prova nel sistema di giustizia minorile è l'unico nel nostro ordinamento ad avere un'attenzione di tipo NON CONTENZIOSO per la vittima ed il reo. Inoltre la cultura della mediazione realizza l'interesse del minore, reo, a vivere in un ambiente sereno e pacificato attraverso una responsabilizzazione.

La legislazione italiana tutela gli interessi della vittima avendo come riferimento le normative internazionali.

Il Consiglio d'Europa, già nel 1985, con la Racc. n.11 poneva l'accento sulla posizione della vittima nel processo penale, illustrando quattro proposte di

riforma<sup>4</sup> tra cui l'adeguamento del sistema penale al concetto di risarcimento inteso come assunzione di responsabilità da parte del reo, la garanzia per la vittima affinché sia assicurato il suo diritto di partecipare al processo penale con un ruolo più influente, l'introduzione prima che il processo penale abbia inizio di procedure di mediazione, riparazione e risarcimento e infine la proposta di creare delle strutture che si occupino di assistenza alle vittime di reato.

Successivamente in data 17 settembre 1987, a Strasburgo il Consiglio d'Europa approva la Racc. n° 21 la quale raccomanda agli Stati membri di adottare misure a tutela delle vittime del reato onde evitare il fenomeno della c.d. "vittimizzazione secondaria".<sup>5</sup>

Tuttavia il riferimento normativo sicuramente più rilevante in tema di mediazione penale emanato dal Consiglio d'Europa è la Racc. n° 19/1999 dal titolo "Introduzione della mediazione penale quale strumento di risoluzione dei conflitti". Tale Racc. rappresenta il documento internazionale più importante sulla mediazione in materia penale e stabilisce le linee guida nella promozione nell'attività di mediazione definendola come il procedimento che permette alla vittima ed al reo di partecipare attivamente e liberamente alla soluzione delle difficoltà derivanti dal reato con l'aiuto di un terzo indipendente (il mediatore). Secondo quanto disposto dall'art.1 "*la mediazione in campo penale deve essere svolta solo se le parti acconsentano alla partecipazione liberamente*". È questa la differenza più evidente con i tradizionali sistemi della giustizia penale, la partecipazione spontanea di vittima e reo.

Il consenso delle parti deve essere consapevole, informato e spontaneo, il che significa che le stesse non debbano essere indotte a prendere parte agli incontri con mezzi subdoli, art.10.

Rappresenta altro riferimento internazionale sul tema la Dichiarazione dei principi Basilarari della giustizia per le vittime di reato e di abuso di potere, adottati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1985 la quale pone massima attenzione alla figura della vittima sottolineando come questa debba essere trattata

---

<sup>4</sup> V. Palmieri, E. Grimaldi, F. Miraglia, *I malamente* pag. 123

<sup>5</sup> E. Grimaldi, *Lezioni di mediazione penale minorile*.

con comprensione e rispetto per la propria dignità e debba essere risarcita, nel più breve tempo possibile e con la minima sofferenza, del danno subito. Le vittime pertanto devono essere informate dei propri diritti e del loro ruolo durante il procedimento penale, devono avere la possibilità di esprimere e comunicare l'impatto che il reato ha avuto su di loro e sulle loro vite. Inoltre devono essere protette soprattutto in quei casi ove la vittima non ne abbia fatto esplicita richiesta e ancora più in quei casi in cui esiste un rischio di vendetta da parte dell'autore di reato.

Ogni sistema giuridico deve promuovere meccanismi formali e informali per la risoluzione delle dispute, facilitare la conciliazione e la riparazione simbolica o materiale alla vittima. Il Consiglio d'Europa ha stabilito che durante la fase dell'interrogatorio soprattutto nei casi dei minori, venga garantita la massima discrezionalità e tutela della parte lesa, limitandosi alla raccolta di informazioni pertinenti e rilevanti al reato in questione senza alcun riferimento a fatti e circostanze personali. Si richiede inoltre che sia previsto l'ausilio di un organico competente e specializzato per fornire un'adeguata assistenza alla vittima così da evitare, anzi prevenire, un'ulteriore vittimizzazione.

A partire da tali considerazioni si evince la funzione della mediazione, la quale consente alla vittima di svolgere un ruolo attivo nella gestione del caso che la veda coinvolta in prima persona, offrendo così un'occasione unica di scambio e comunicazione dei propri sentimenti, fino a costituire un momento di confronto indispensabile per il recupero della sofferenza vissuta; d'altro canto al minore autore del reato viene data la possibilità di assumersi le responsabilità per il reato commesso, mostrare il proprio pentimento scusandosi con la vittima e riparare i danni causati dalla commissione del fatto di reato direttamente al soggetto interessato<sup>6</sup>, sempre che questo corrisponda alla volontà della parte lesa. Perché non sempre la vittima è disponibile a incontrare “faccia a faccia il reo”, si tratta di un momento delicato e di una decisione importante. Può però desiderare di comunicare

---

<sup>6</sup> Le modalità e il tipo di riparazione sono stabiliti dalle parti dopo aver valutato i rispettivi interessi.

indirettamente con quest'ultimo per informarlo del suo stato tramite il mediatore che facilita tale comunicazione.

Il linguaggio della mediazione tende a promuovere le emozioni delle parti. La vittima si confronta con il reo ed ha la possibilità di mostrargli il dolore causato e di chiedere le motivazioni di quanto commesso. Il reo ha la possibilità di vedere gli effetti della sua condotta sulla vittima e di superare la c.d. "oggettivizzazione" dell'altro, percependo il disvalore sociale di quanto commesso e rafforzando la propria responsabilizzazione.

È fondamentale che le parti riescano a recuperare nel contesto della mediazione il potere di giudicare e decidere delle loro vicende quale condizione irrinunciabile per riconoscersi, ricostruire una verità dei fatti accettabile per entrambi e trovare autonomamente una soluzione o una positiva gestione del conflitto.

Nel nuovo modello di giustizia penale, tutta la normativa processuale è applicata "in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minore", per il preciso scopo di favorire il suo recupero e il reinserimento sociale. A tal fine il legislatore ha previsto il compimento degli accertamenti sulla personalità. Ai sensi dell'art 9 D.P.R. 448/88, sia il pubblico ministero che il giudice devono acquisire gli elementi sulle condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minore per accertarne l'imputabilità ed il grado di responsabilità, per valutare la rilevanza sociale del fatto, per disporre le misure penali adeguate e per adottare gli eventuali procedimenti civili.

Tra le innovazioni più rilevanti introdotte dalla riforma processuale penale minorile troviamo la sospensione del processo con "messa alla prova" prevista dall'art. 28 e 29 D.P.R. 448/1998. Si tratta di un istituto che offre al minore l'opportunità di uscire rapidamente dal circuito penale sottoponendolo a una serie di prescrizioni, il cui adempimento comporta l'estinzione del reato.

In tal modo lo Stato rinuncia alla pretesa punitiva e chiede al minore non solo di astenersi nel futuro dalla commissione di altri reati ma anche l'impegno ad aderire a un programma di crescita, di cambiamento e reinserimento sociale. Due sono principalmente gli obiettivi di tale strumento. Il primo consiste nel far sì che il

minorenne ritorni ad avere comportamenti corretti, evitando quindi il suo ricovero in una struttura detentiva che, secondo il parere di un gruppo sempre maggiore di esperti, rischierebbe di non agevolare il recupero ma addirittura in alcuni casi potrebbe innescare una serie di processi, inversi, influenzati dalla frequentazione di altri detenuti o dalla stessa struttura ospitante. Il secondo invece implica il promuovere e sviluppare una serie di comportamenti affinché si possa raggiungere una conciliazione con la persona offesa.

La messa alla prova si richiama all'istituto della c.d. "*Probation*" processuale, da tempo diffuso e applicato all'estero, a partire dall'Inghilterra che già nel 1847 aveva inserito tra le facoltà del giudice minorile, quella di rimproverare senza condannare il minore autore di reato.

La piena diffusione in Europa si ha soprattutto negli anni '50 e '60, mentre in Italia essa approda nel 1975 con l'affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 legge 354/1975), misura alternativa alla detenzione disciplinata sia per i condannati adulti che per i minori. La *probation* consente di applicare alla sanzione detentiva la funzione di reazione estrema, da usarsi nei casi in cui per la gravità del reato o per le caratteristiche dell'autore, un diverso intervento non lascia sperare esiti positivi e appare comunque non tollerato dalla società.

L'art. 28 consente al giudice di sospendere il processo per un periodo di tempo variabile, non superiore a 3 anni, nel corso del quale il minore imputato viene sottoposto, dietro suo esplicito consenso, all'osservanza di un progetto elaborato dai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia in collaborazione con i servizi socio assistenziali degli enti locali. Tale progetto si sostanzia in una serie di attività ed atteggiamenti che il minore si impegna a rispettare e prevede diverse iniziative quali attività di volontariato e lavoro socialmente utile così come la formazione professionale e altro.

Con il provvedimento di messa alla prova il giudice può assegnare prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato ed a promuovere la conciliazione del minore con la persona offesa percorrendo appunto la terza via, quella della mediazione penale.

Dunque l'art. 28 attribuisce al giudice il difficile compito di processare educando, cioè di coniugare nel modo più equilibrato possibile le esigenze giurisdizionali di accertamento del fatto-reato con quelle di prevenzione sociale nei confronti di un soggetto la cui personalità è ancora in fase di formazione.

Ciò che caratterizza principalmente il progetto di intervento è la personalizzazione del programma rieducativo e quindi l'adeguatezza del contenuto rispetto alla personalità del minore e al tipo di reato commesso, alle risorse che possono essere mobilitate e soprattutto alla capacità dell'adolescente di adeguarsi con significativo impegno.

Altra significativa caratteristica è la sua flessibilità che consente al giudice la possibilità di modificare il contenuto del progetto nel caso in cui accadano imprevisti o nel caso in cui dovessero cambiare le esigenze del ragazzo o ancora se venissero meno alcune risorse. Il progetto deve contenere le modalità di coinvolgimento del minore del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita; deve inoltre comprendere le modalità di partecipazione al progetto degli operatori sociali e infine le modalità di attuazione dirette a riparare le conseguenze del reato ed a promuovere la conciliazione.

Decorso il periodo di sospensione del processo, secondo quanto disposto dall'art. 29, il giudice fissa una nuova udienza nella quale verificare l'esito della prova e dichiara con sentenza estinto il reato qualora ritenga che la prova stessa abbia dato esito positivo, mentre nel caso in cui il minore desse atto a ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte ovviamente il giudice sarebbe costretto a dare esito negativo alla prova, significato del fatto che il minore, al di là del consenso formalmente manifestato, non ha in realtà aderito al nuovo percorso di vita che gli è stato offerto e che non si è avviato alcun processo di reale cambiamento. In tal caso il procedimento dovrà riprendere dal momento della sospensione.

In conformità alle Linee Guida della Raccomandazione n.19 del 1999 sulla mediazione in materia penale adottata dal Consiglio d'Europa, la mediazione si configura come un'attività a partecipazione volontaria che può essere svolta solo se le parti esprimano un **consenso libero, consapevole e informato** che però non

obbliga, una volta dato, a proseguire nell'attività e che dunque si definisce anche come **ritrattabile**.

La vittima, da un lato, non deve sentirsi in alcun modo forzata nell'effettuare l'incontro e l'autore di reato, dall'altro, deve avere chiari i principi e gli obiettivi degli incontri con la vittima stessa.

Sulla base dell'esperienza realizzata, a livello sia nazionale, sia europeo che internazionale, in attesa di un'apposita normativa interna che disciplini la materia, si ritiene che la praticabilità della mediazione non debba ancora ancorarsi alla gravità dell'evento reato, né all'entità del danno sociale o individuale ad esso conseguente, bensì alla **sostenibilità del percorso di mediazione da parte di coloro che vi partecipano** ed al grado di responsabilità che accettano di assumere.

La condizione essenziale perché questa esperienza produca i suoi effetti è che venga condotta da una figura terza, dotata di preparazione specialistica ed in assenza di tutte le altre figure strettamente processuali.

Il mediatore è una figura professionale che ovviamente deve avere le qualità necessarie per lo svolgimento del suo ruolo; in ambito internazionale sono state tracciate delle linee di base comune, mentre nel contesto italiano le linee di indirizzo sulla mediazione nell'ambito della giustizia penale minorile della Commissione Nazionale Consultiva Rapporti con le Regioni e Enti locali del febbraio 1999 stabiliscono che la professionalità richiesta per l'attività della mediazione può far riferimento a specializzazioni diverse, che debbono però avere in comune esperienze operative nel campo della devianza minorile, esperienze e conoscenze nell'ambito specifico della mediazione penale ed un percorso di formazione mirato.

Gli elementi comuni per tutti i mediatori, indipendentemente dall'ambito in cui essi operino, sono senza dubbi la NEUTRALITA', l'IMPARZIALITA' e l'INDIPENDENZA nonché la VOLONTARIETA' dell'intervento di mediazione.

L'aspetto che forse più di ogni altro caratterizza la figura del mediatore è il suo essere neutrale, nel senso di non avere preferenza per una parte o per un'altra, né di agire in modo da favorirne una piuttosto che l'altra. Una neutralità e terzietà che si concretizza anche nell'imparzialità nell'esercizio del suo mandato, con riguardo in

particolare alla sua relazione con le parti, equidistante ed equilibrata nel corso del processo di mediazione.

L'indipendenza del mediatore deve essere intesa sia sotto il profilo etico e culturale, evitando ogni possibile forma di pregiudizio e di condizionamento nella formulazione delle valutazioni e delle conseguenti decisioni, sia sotto il profilo dei rapporti con le istituzioni giudiziarie, collocandosi rispetto ad esse non in una posizione di subordinazione, ma di collaborazione.

Il rispetto della volontarietà e confidenzialità di tale intervento implica invece il divieto di divulgazione di qualsiasi informazione ottenuta nel corso della mediazione senza il consenso delle parti; occorre infatti garantire il diritto alla riservatezza e all'ascolto protetto; pertanto le dichiarazioni rese nel corso della mediazione non possono essere utilizzate ai fini della decisione. Il mediatore, inoltre, dovrà limitarsi a fornire informazioni sull'esito positivo o negativo della mediazione e mantenere il segreto per quanto riguarda confidenze, ammissioni o testimonianze fattegli dall'indagato, dall'imputato o apprese dai suoi genitori o ancora dalla vittima, in relazione al reato per cui si procede.

Il Dipartimento per la Giustizia Minorile ha redatto nel 2008 le Linee di indirizzo e di coordinamento in materia di mediazione penale minorile, che integrano e modificano quanto già disposto nelle Linee guida nazionali del 1999.

Nel nostro ordinamento l'esperienza di mediazione penale minorile è ancora poco diffusa. Nel processo penale minorile quest'ultima viene inserita nel progetto educativo di messa alla prova, con la finalità di consentire la riparazione del danno e la conciliazione tra le parti in conflitto, ma non c'è una specifica disciplina normativa che la prevede ma solo delle linee di indirizzo per la diffusione della "cultura della mediazione".

Diversamente accade per la mediazione civile e commerciale attualmente approvata con il decreto legislativo n.28 del 4 marzo 2010.

Le esperienze di mediazione penale in Italia sono ancora in fase iniziale, forse da un lato per la **carezza di cultura giuridica-sociale**, dall'altro perché la comunità vede nella **punizione un efficace e garante strumento di difesa sociale**, facendo

fatica quindi ad assorbire e sedimentare il concetto di “riorganizzazione relazionale autore-vittima”.<sup>7</sup>

Emerge la **necessità di superare il concetto retributivo della pena**, indirizzando il fatto criminoso in una **dimensione ideologica nuova tra vittima e reato**, diminuendo la pressione del concetto di Stato, e **coinvolgendo la comunità nella ricerca di soluzioni al conflitto da questo generato** con lo scopo di promuovere la riparazione e la riconciliazione tra le parti ed il rafforzamento del senso di sicurezza collettivo.

La comunità assume così una funzione interventista, vista come risorsa e strumento d’azione per reali processi di cambiamento individuali e collettivi.

Attualmente nel nostro paese si richiede fra l’altro l’individuazione di un’identità professionale specifica per il mediatore penale e di un accurato percorso formativo in un’ottica interdisciplinare, in modo tale che la mediazione possa essere configurata come una risorsa extragiudiziale e non come un’alternativa al sistema di giustizia formale, caratterizzandosi così come cultura e ancor più come ideologia d’intervento.

---

<sup>7</sup> “*La mediazione penale minorile: nuova cultura e ideologia d’intervento verso la conciliazione*”, <http://blog.assistentsociali.org>

## *CAPITOLO SECONDO*

### *“...l'importanza della vittima nel sistema penale...”*

Fin dai primi studi e dalle prime ricerche, la vittimologia ha avuto il merito di far luce sull'interazione criminale mettendo in risalto la figura della vittima, troppo a lungo lasciata nell'ombra, identificandola, non esclusivamente come un soggetto passivo che subisce le conseguenze di un reato perpetrato a suo danno, ma anche come un attore in grado di incidere in prima persona nella dinamica criminale, come parte attiva che può addirittura diventare preponderante durante un processo di vittimizzazione.

La disparità di trattamento tra rei e vittime è una problematica purtroppo già nota; gli autori di reato sono in grado di catalizzare l'attenzione dell'opinione pubblica e dei mass media, i quali si interessano alla vittima per un breve lasso di tempo, che di solito coincide con il momento subito dopo il verificarsi del reato, contribuendo così ad intensificare la diffusione di sentimenti di curiosità, insensibilità e morbosità a discapito di chi, travolto dal vertice delle emozioni, si trova a dovere affrontare le conseguenze spiacevoli di un episodio vittimizzante compiuto nei suoi confronti. Dopodiché la vittima soprattutto se non diventa protagonista, utilizzando strumentalmente la vicenda occorsa per trarne dei benefici, viene messa da parte e dimenticata.

La disciplina della vittimologia ha dunque restituito dignità alle vittime e ne ha delineato i tratti, accompagnandole in un percorso, quello del riconoscimento dei diritti, che nonostante i passi in avanti compiuti è ancora lungo e difficile.<sup>8</sup>

La vittima non è esclusivamente la persona offesa dal reato, ma è una persona che soffre, che improvvisamente subisce una brusca interruzione del suo normale percorso di vita e deve, suo malgrado, fare i conti con una serie di problemi di non facile soluzione, in una realtà che adesso vive come estranea.

Secondo i più rec-enti studi, infatti, il reato produce sulla vittima una serie di effetti patologici sia nel lungo che nel breve periodo; si tratta di conseguenze aventi natura variabile non soltanto in relazione all'entità oggettiva della violenza subita ma anche in rapporto alla capacità soggettiva della vittima di elaborare il trauma e di reagire ad esso.

La vittima, in seguito all'evento subito, rimane infatti traumatizzata ma può reagire in maniera differente sia alla stessa aggressione sia riguardo alle strategie psicologiche messe in atto per contrastare il forte stress; può manifestare un disturbo post-traumatico da stress (PTSD) che si presenta dopo qualche settimana o più dall'accaduto oppure negare che il fatto sia successo perché non lo si riesce ad elaborare. Sono tutte conseguenze che possono variare ed intrecciarsi tra loro per le più disparate ragioni<sup>9</sup>. I sintomi più evidenti di questi effetti psicologici, che poi dipenderanno anche dal tipo di reato subito, sono fondamentalmente la tristezza, il disagio, il senso di colpa e la vergogna, contro cui la vittima dovrà combattere per tutta l'esistenza.

Secondo i più recenti studi psichiatrici le ripercussioni negative sulla personalità della vittima sono indipendenti dalla reazione di essa; è stato dimostrato come reazioni immediate anche estremamente gravi non sempre siano accompagnate da correlativi danni alla vita psichica della vittima, mentre viceversa episodi di violenza vissuti con relativa compostezza ed apparente equilibrio con il passare del

---

<sup>8</sup> *“Lo studio della vittimologia per capire il ruolo della vittima”* Sandra Sicurella, Rivista di criminologia, vittimologia e sicurezza, Vol. VI, n° 3, settembre - dicembre 2012.

<sup>9</sup> Nel compiere questo profilo criminologico mi sono rivolta all'aiuto e alla collaborazione della dott.ssa L.SCARCELLA, Perito Calligrafo e Grafologa in ambito forense, Criminologa e Investigatore Privato.

tempo possano produrre effetti patogeni molto più rilevanti rispetto ai primi. Mentre per ciò che attiene alla reazione immediata di difesa all'aggressione questa dipende dalla personalità specifica della persona offesa e quindi variare sulla base delle diverse caratteristiche soggettive; ci sono persone più timorese e sottomesse, le quali alla "sola" minaccia di subire percosse si paralizzano nelle azioni come se colpite da attacco di panico ed altre, al contrario, che provano in tutti i modi a tenere testa al proprio aggressore che spesso può rimanere spiazzato da una reazione "inaspettata".

La dimensione del trauma dipende anche da fattori variabili legati al tipo di risposta che la vittima riceve dalla prima persona alla quale è stato rivelato il reato o dall'assenza di uno od entrambi i genitori o da problemi psicopatologici materni o paterni.

È importante però considerare anche il rischio di vittimizzazione, che secondo diversi orientamenti non è equamente distribuito nella popolazione ma è strettamente correlato ad alcune caratteristiche personali, individuali, sociali e psicologiche.

Il processo di vittimizzazione può avere importanti conseguenze sia a livello fisico che psicologico ed il loro superamento può essere lungo e complesso; pertanto le vittime avranno spesso bisogno di un percorso di accompagnamento posto in essere da professionisti che sappiano aiutarle ad affrontare quanto accaduto, ed è per questo che in loro favore e nel rispetto dei loro diritti, le Istituzioni Nazionali ed Internazionali, ed in particolare il Consiglio d'Europa, si sono più volte pronunciati in merito, invitando gli Stati ad una riflessione e soprattutto ad un intervento in loro supporto, che sappia tener conto delle diverse necessità.

Ciononostante la strada da percorrere tanto per il riconoscimento dei diritti delle vittime, quanto per il rispetto assoluto durante tutte le fasi del procedimento penale (fin dai contatti iniziali con le forze dell'ordine) è ancora lunga.

Lasciando per un attimo da parte la figura della vittima, merita qualche riflessione e considerazione la scienza della vittimologia.

La vittimologia è la disciplina scientifica che ha per oggetto lo studio della vittima e *"della sua personalità, delle sue caratteristiche biologiche, psicologiche,*

*morali, sociali, culturali, delle sue relazioni con il criminale e del ruolo che ha assunto nella genesi del crimine*<sup>10</sup> (Gulotta, 1981).

Il termine vittimologia, diffusosi molto rapidamente nella seconda metà del secolo scorso, è stato introdotto per la prima volta nel linguaggio criminologico dallo psichiatra americano F. Whertam: *“...non si può comprendere la psicologia dell’omicida se non si comprende prima la sociologia della vittima. Ciò di cui noi abbiamo bisogno è di una scienza della vittimologia.”* (1949)

In realtà però la paternità di detto termine non risulta poi così certa poiché alcuni autori la attribuiscono piuttosto a Mendelsohn, studioso di vittimologia.<sup>11</sup>

La definizione data da Gulotta è sicuramente una delle più complete perché parte da una concezione della scienza elevata, comprensiva di mille sfaccettature. Per l’autore la finalità della vittimologia è duplice; da un lato *preventiva*, nel senso che per mezzo di questa scienza è possibile ridurre il numero complessivo delle vittime e le occasioni per diventare vittima, e questo può avvenire con lo studio e l’analisi dei fattori individuali, sociali ed ambientali nonché il tipo di rapporto che intercorre tra reo e vittima, per così riuscire ad individuare ed eliminare, o quanto meno limitare, i fattori che favoriscono i processi di vittimizzazione e il rischio di recidiva e dall’altro *riparativa*, riducendo l’impatto degli effetti riflessi sulla vittima, attraverso lo studio delle conseguenze prodotte dal reato sulla vittima stessa, per contenerne gli effetti a breve ed a lungo termine e permetterne il recupero.<sup>12</sup>

Quindi i primi studi sulla vittimologia possono essere fatti risalire a partire dai primi anni ’40. Nel 1948 Von Henting scrive un’opera dal titolo *“The criminal and his victim”*. Con Von Henting l’attenzione prevalentemente focalizzata fino a quel momento sull’autore del reato, sulle sue caratteristiche e sulla sua responsabilità, si concentra invece sul carattere duale dell’interazione criminale, reo-vittima, un binomio inscindibile, una coppia di attori sociali che non solo nella letteratura ma anche nella prassi quotidiana, meritano la medesima considerazione

---

<sup>10</sup> G. Gulotta, *“La vittima”*, Giuffrè, Milano, 1976, p.9.

<sup>11</sup> Mendelsohn ha utilizzato il termine all’interno della sua opera *“Una Nouvelle Branche de la Science Bio-Psychosociale: La Victimologie”*

<sup>12</sup> Alle due funzioni proposte da Gulotta, il criminologo Marco Strano ne aggiunge una terza: quella di *“fornire elementi conoscitivi fondamentali per la spiegazione delle azioni criminali”*.

affinché si possa intervenire in maniera adeguata nel percorso di recupero di entrambi.

Tuttavia Von Henting non fu il solo ad accorgersi dell'importanza del ruolo della vittima. Anche Wertham, tanto quanto Mendelsohn si contende il conio del termine vittimologia, interessandosi entrambi allo studio del crimine ed auspicando l'attribuzione di un nuovo ruolo alla vittima di reato.

Di derivazione latina, il termine (*victima*) affonda le sue radici in un passato assai lontano e richiama immediatamente alla mente l'idea del sacrificio, un sacrificio che a seconda dei contesti, delle società e delle epoche può essere animale o umano e spesso svolge la funzione di elemento catalizzatore sul quale far confluire le energie negative, che viene immolato per la salvaguardia dell'ordine comunitario.

Nella legislazione penalistica italiana tale vocabolo però non trova posto se non nell'accezione di "persona offesa dal reato" che ha la facoltà secondo quanto stabilito dall'art 74 c.p.p., di costituirsi parte civile durante il processo, al fine di ottenere il risarcimento del danno patito.

In senso lato dunque, la vittima può essere definita come un soggetto che patisce una sofferenza che può essere originata in seguito alle più diverse cause: reati, ingiustizie, calamità, discriminazioni, malattie, paure... Ma se consideriamo un punto di vista più criminologico possiamo adottare la definizione data da oramai più di dieci anni, della Decisione Quadro n.220 del 15 Marzo 2001 del Consiglio dell'Unione Europea inerente la posizione delle vittime di reato durante il procedimento penale, secondo la quale la vittima è "*la persona fisica che ha subito un pregiudizio fisico o mentale, sofferenze psichiche, danni materiali causati da atti o omissioni che costituiscono una violazione del diritto penale*".

Il soggetto che ha subito a causa di un reato perpetrato a suo danno, un pregiudizio di tale entità sarà dunque suo malgrado, costretto ad affrontare le conseguenze di un processo di vittimizzazione che non aveva messo in conto. È per questo che spesso, a seconda non solo della gravità del reato ma anche in base alle risorse personali e psicologiche, il soggetto vessato si trova ad esprimere sentimenti nuovi e sconosciuti che possono essere di totale disorientamento tanto da rendere

necessario il supporto professionale e specializzato di esperti in grado di orientarlo ed aiutarlo ad elaborare quanto accaduto, al fine di riprendere il percorso di vita interrotto bruscamente dall'episodio vittimizzante.

Il pregiudizio subito si ripercuote anche nel vivere quotidiano della vittima. Il mondo vissuto non è più lo stesso, non è più sicuro e una sensazione di spaesamento e angoscia la pervade, si impadronisce della sua realtà e la costringe spesso ad un blocco emotivo in grado di condizionare negativamente la sua esistenza.

L'aiuto di cui necessitano le vittime di reato per ristabilire un equilibrio psicologico che è stato incrinato non è solo emotivo ed emozionale ma spesso è anche di natura pratica, poiché la persona offesa dal reato è costretta ad affrontare realtà sconosciute come può essere ad esempio, quella di un iter processuale.

Può accadere però, come già accennato sopra, che la vittima del reato non sia solo un soggetto passivo che subisce le conseguenze di un fatto dannoso ma possa anche, secondo un'ottica essenzialmente utilitaristica, servirsi della vittimizzazione strumentalizzandola a suo vantaggio, per ottenere benefici e privilegi.

Dunque la vittima di reato, secondo gli orientamenti e le specifiche situazioni, può avere un carattere ambivalente: da una parte può essere una persona che soffre a livello fisico ed emotivo le conseguenze di un'azione criminosa, dall'altra una persona che, approfittando della condizione di vulnerabilità in cui versa a seguito della commissione del reato a suo danno, escogita il modo per ottenere benefici e privilegi di varia natura.

La maggior parte degli studiosi occupatisi dei temi a natura vittimologica<sup>13</sup> ritiene comunque che esistano delle caratteristiche personali che possano in determinate circostanze contribuire al precipitare degli eventi. Sarebbero infatti alcune variabili individuali e sociali a condizionare il verificarsi dell'episodio criminoso e ad attirare fatalmente il responsabile a commettere il reato.

Caratteristiche fisiologiche come l'età ed il genere, psicologiche come gli stati depressivi e psicopatologici, e sociali connesse all'attività professionale e alla condizione economica, possono avere un ruolo fondamentale nell'eziologia del

---

<sup>13</sup> Solo per citarne alcuni: H.Von Henting, B.Mendelsohn, E.Fattah, G.Gulotta, ecc..

crimine. È possibile dunque che la vittima non sia completamente innocente ma che partecipi attivamente o meno alla dinamica criminale.

Von Henting ritiene per esempio che specifiche condizioni come l'appartenenza al genere femminile, la giovane età o l'anzianità così come la debolezza mentale, la depressione o la solitudine, attirino a sé il criminale che individua nella loro vulnerabilità un facile bersaglio. Si può distinguere una predisposizione generale, tipica di coloro i quali vengono vittimizzati ripetutamente, e una predisposizione specifica, connessa invece al possesso di determinate caratteristiche bio-fisiologiche, psicologiche o sociali<sup>14</sup>.

Tali predisposizioni specifiche vengono definite da Guglielmo Gulotta<sup>15</sup>, uno degli studiosi che ritiene, tra gli altri, che il rischio di vittimizzazione non sia equamente distribuito nella popolazione poiché taluni soggetti favoriscono la commissione di determinati tipi di crimini.

E. A. Fattah analizzando i fattori di predisposizione vittimogena, sostiene che la probabilità di divenire vittima sia dipendente dalla maggiore o minore vulnerabilità dei soggetti che a seconda delle loro caratteristiche presentano un rischio più o meno alto.

B. Mendelson, incentrando il suo studio sul rapporto intercorrente tra vittima e reo, intravede una partecipazione morale da parte della persona offesa che può avere gradi di intensità variabili ma può anche essere del tutto assente, come nel caso in cui le vittime siano bambini innocenti. L'autore classifica infatti diverse categorie di vittime, partendo da quella completamente innocente per arrivare a quella più colpevole in assoluto.<sup>16</sup>

Ritornando al ruolo attivo che la vittima assume nella dinamica criminale, non è possibile non menzionare l'importante contributo di Wolfgang, sebbene sia stato nel corso degli anni oggetto di numerose critiche. L'autore conducendo una ricerca sugli omicidi a Philadelphia tra il 1948 e il 1952 introduce un concetto molto

---

<sup>14</sup> A. Saponaro, *Vittimologia*, Giuffrè, Milano, 2004.

<sup>15</sup> G. Gulotta, *La vittima*, Giuffrè, Milano, 1976, p.23.

<sup>16</sup> A. Saponaro definisce "la scala della partecipazione morale della vittima" aggiungendo i gradi intermedi, i quali comprendono la vittima meno colpevole dell'autore, la vittima colpevole tanto quanto l'autore e la vittima più colpevole dell'autore.

discusso, quello della *victim precipitation*, in base al quale vengono ribaltati i termini classici del rapporto vittima-reo. In questo caso è la vittima innescando l'interazione violenta a far precipitare gli eventi ed a causare l'azione delittuosa a suo danno. La "precipitazione" si concretizza "qualora la vittima sia stata la prima ad impiegare forza fisica direttamente contro colui che ne provocherà la morte, ossia la prima ad iniziare una interazione contrassegnata dal ricorso alla violenza."<sup>17</sup>

Il processo di vittimizzazione che coinvolge la persona offesa dal reato può avere, dunque, conseguenze più o meno serie in relazione non solo al tipo di reato subito ma anche in base alle caratteristiche individuali e psicologiche della persona. Non tutti gli individui infatti reagiscono nello stesso modo al verificarsi di un evento, tanto meno possiedono le stesse risorse per affrontare l'impatto di un episodio criminoso ed il percorso verso il recupero della normalità talvolta può essere lungo e complesso; per questo è necessario che la vittima per poter recuperare la sua tranquillità si rivolga a personale esperto e competente.

Prerogativa indispensabile perché la vittima possa intraprendere un buon percorso di recupero e possa proficuamente collaborare con le Istituzioni al fine di assicurare il colpevole alla giustizia, è il rapporto con le forze dell'ordine, che spesso rappresentano il primo contatto di quest'ultima dopo il reato.

Le Istituzioni Europee a questo proposito, sono intervenute per porre l'accento sull'importanza e la necessità di una formazione adeguata e professionale per tutti gli operatori che si interfacciano con le vittime di reato.

Le organizzazioni internazionali soprattutto in Europa sono spesso intervenute nei confronti della vittima ed hanno emanato una serie di provvedimenti volti a migliorarne la condizione, durante e dopo il procedimento penale, perché questa non venga lasciata sola ed affinché venga garantito il rispetto dei diritti inalienabili che le spettano e che invece purtroppo spesso vengono calpestati.

Nel Novembre dell'83 a Strasburgo gli Stati Membri del Consiglio dell'Unione Europea siglano la Convenzione Europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti, mentre nel giugno dell'85 viene sottoscritta la

---

<sup>17</sup>S.Vezzadini, *La vittima di reato tra negazione e riconoscimento*, Clueb, Bologna, 2006, pp.105-106

Raccomandazione n° 11 riguardante la posizione delle vittime nell'ambito del diritto e della procedura penale, la quale introduce una serie di nuove proposte relative alla creazione di una rete professionale e statale di strutture di assistenza alle vittime e alla incentivazione di pratiche alternative di risoluzione del conflitto quali la mediazione e la conciliazione tra autore e vittima di reato. Viene posta grande attenzione sul risarcimento del danno, viene ribadito il diritto di partecipazione attiva della vittima al processo penale e la possibilità concreta della stessa di esercitare un'influenza nel corso del procedimento stesso. Ma il 1985 è anche l'anno della Risoluzione dell'ONU con la quale l'Assemblea Generale approva la Dichiarazione sui Principi Fondamentali di Giustizia in favore delle vittime della criminalità e delle vittime di abuso di potere. Nel 1987 è ancora il Consiglio Europeo ad esprimersi in favore delle vittime emanando la Raccomandazione n° 21 concernente la loro assistenza e la prevenzione della vittimizzazione.

Ma la pietra miliare è sicuramente rappresentata dalla Decisione Quadro<sup>18</sup> del marzo 2001 relativa alla posizione della vittima durante il procedimento penale. Il testo della Decisione oltre a dare una definizione esauriente di vittima, raccoglie una serie di diritti fondamentali che i Paesi membri sono tenuti a rispettare e all'art.14 ribadisce che *“ciascuno Stato membro incentiva, attraverso servizi pubblici o mediante il finanziamento delle organizzazioni di assistenza alle vittime, iniziative atte a offrire un'adeguata formazione professionale alle persone che intervengono nel procedimento o, comunque, entrano in contatto con le vittime, con particolare riferimento alle categorie più vulnerabili”*.

L'operatore di polizia dovrà dunque essere in grado di rispondere ai bisogni delle vittime e dovrà farlo con professionalità ed empatia, affinché la vittima possa sentirsi accolta e possa imparare a fidarsi di chi, in quel preciso momento, *“rappresenta un'ancora di salvataggio per uscire da una situazione che ha provocato un profondo disagio”*<sup>19</sup>.

---

<sup>18</sup> Decisione Quadro del Consiglio dell'Unione Europea, 15 marzo 2001, Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, Legge 82/2 del 22/03/2001 art. 2

<sup>19</sup> E.Tizzani, *“L'incontro con la vittima dalle reazioni ai bisogni”*, in A. M. Giannini, F.Cirillo (a cura di), *Itinerari di vittimologia*, Giuffrè, Milano, 2012, p.396

Purtroppo però, a volte, la mancanza di tempo, la standardizzazione delle procedure, l'asetticità dei luoghi e la precarietà dei rapporti, rendono il compito ancora più complicato ed il rischio di incorrere in una seconda vittimizzazione è molto elevato. La vittima, infatti, ha bisogno, come già detto, di un certo lasso di tempo, che può essere più o meno breve, in base alle capacità di reazione e gestione personale per elaborare quanto le è accaduto, ha bisogno di comprendere la situazione in cui è precipitata e nondimeno necessita di essere accompagnata nel percorso di recupero e nell'iter giudiziario per far sì che i suoi diritti non vengano calpestati oltremodo da una prassi burocratica che difficilmente si fa carico dell'aspetto umano.

Il fenomeno della seconda vittimizzazione non riguarda soltanto le vittime dirette, ovvero coloro che sono stati colpiti dal crimine in prima persona, ma anche le vittime indirette o "vittime di rimbalzo", vale a dire i familiari (che devono anch'essi essere considerati a pieno titolo vittime del medesimo autore di reato) possono subirne le conseguenze.

Intorno agli anni '70, come alternativa all'assenteismo delle Istituzioni, nascono i primi movimenti in favore delle vittime, spesso costituiti in associazioni, con il precipuo scopo di assistenza e di rispetto dei loro diritti.

In Italia questa realtà, ancora oggi stenta a decollare nonostante le indicazioni e gli imperativi giunti dall'Unione Europea. Esiste un numero esiguo di associazioni sul territorio nazionale e si tratta prevalentemente di forme associative basate sul volontariato o nate in seguito a delle esperienze comuni legate a particolare episodi, come le associazioni create dopo una strage terroristica o dopo specifici reati quali il racket, l'usura, le vittime di tratta o ancora, quelle senz'altro più numerose su tutto il territorio ovvero le vittime di violenza domestica. Si tratta dunque di esperienze ancora settoriali e talvolta emergenziali per particolari categorie di vittime.

Non esistono centri simili a quelli che, oramai nei paesi anglosassoni sono delle Istituzioni, ossia i "*Victim Support*", dei centri di sostegno alle vittime di reato in senso lato, cui possono rivolgersi tutte le persone che versano in stati di sofferenza e bisogno e che possono trovare non solo un aiuto pratico che le possa indirizzare su

come affrontare incombenze burocratiche, ma anche un supporto psicologico e un'assistenza legale.

In Gran Bretagna sono presenti da circa quarant'anni e lavorano in stretto contatto con le Istituzioni seguendo una metodologia basata sul lavoro di rete. Anche da questo punto di vista il nostro paese si trova in grave ritardo rispetto ai dettami delle direttive europee che incoraggiano la creazione e la diffusione di tali centri a livello nazionale. Per esempio la Decisione Quadro (2202001/GAI) all'articolo 13 stabilisce che: *“Ciascuno Stato Membro promuove l'intervento, nell'ambito del procedimento, di servizi di assistenza alle vittime, con il compito di organizzare la loro accoglienza iniziale e di offrire loro sostegno ed assistenza successivi attraverso la messa a disposizione di persone all'uopo preparate nei servizi pubblici o mediante il riconoscimento ed il finanziamento di organizzazioni di assistenza alle vittime<sup>20</sup>”*.

Le vittime spesso, come è facilmente intuibile da quanto detto finora, non nutrono sentimenti di fiducia verso le Istituzioni, non sanno a chi rivolgersi e quale strada intraprendere e quindi non denunciano alle autorità competenti il reato subito.

In Italia, infatti, da vari anni, gli sforzi delle forze di Polizia si stanno rivolgendo verso la concretizzazione di una procedura standard che permetta una corretta conduzione del "primo contatto" con la vittima e la conservazione degli elementi fondamentali per la pianificazione della successiva fase investigativa.

Nel novembre del 2005 le forze dell'ordine hanno lavorato alla stesura di un vademecum, teso a indicare alcune linee guida sul rapporto ideale che si dovrebbe instaurare con la vittima di un crimine, con particolare attenzione alle vittime di crimini violenti ed efferati.

Gli obiettivi principali per cui si è giunti a questa decisione, i quali hanno portato ad analizzare e disciplinare questo aspetto fondamentale e delicato, consistono, in primo luogo, nel voler evitare fenomeni di vittimizzazione secondaria ovvero la vittimizzazione che può essere provocata da un atteggiamento routinario o di insensibilità, anche inconsapevole, nei confronti della vittima. Ogni volta che

---

<sup>20</sup> Decisione Quadro del Consiglio dell'Unione Europea, 15 marzo 2001 relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, l. 82/2 del 22/03/2001 art. 13.

viene raccontato l'evento aumenta il rischio di vittimizzazione secondaria; raccontare l'accaduto infatti riattiva l'arousal<sup>21</sup> sperimentato durante il fatto, e spesso la vittima reagisce emotivamente rivivendo nuovamente l'accaduto.

In secondo luogo, si vuole fornire un "pronto soccorso psicologico". Chi incontra la persona nell'immediatezza dei fatti, come ad esempio chi effettua un servizio di pattuglia, ha da un punto di vista istituzionale il compito fondamentale di capire ciò che è accaduto ed indirizzare il soggetto al giusto ufficio. Da un punto di vista di relazione, a questi soggetti è demandato il delicatissimo compito di effettuare un "pronto soccorso psicologico".

Gli obiettivi di tale servizio consistono nel ristabilire la sicurezza, sia oggettiva che soggettiva, al soggetto vittima del reato così come nel dare alcune indicazioni per ridurre l'arousal, ed indirizzare il soggetto ai successivi passaggi che dovrà effettuare, preparandolo adeguatamente su cosa lo aspetterà.

Ed infine, si vuole sviluppare il senso di sicurezza nel cittadino, il che significa recuperare quel legame di collaborazione, se non anche di alleanza, che caratterizza in ogni "stato democratico", quale siamo o almeno dovremmo essere, il rapporto della collettività con le Istituzioni deputate a garantire la sicurezza. Ed è fondamentale per tutte queste ragioni che il cittadino acquisisca sempre più, piena consapevolezza del ruolo che assume di "co-protagonista" nella produzione della propria sicurezza; al contrario se invece non si registrasse questa collaborazione ma piuttosto un distacco tra cittadini e polizia, la conseguenza, in termini di stretta operatività, sarebbe l'inevitabile contrazione del controllo del territorio.

Le forze dell'ordine avranno il compito di promuovere la motivazione: è importante che la vittima sia fortemente motivata a portare avanti la denuncia affinché tale motivazione la aiuti a sostenere l'impatto con il malessere che le deriva dal raccontare.

---

<sup>21</sup> In psicologia fisiologica l'arousal (dall'inglese eccitazione, risveglio), indica uno stato generale di attivazione e reattività del sistema nervoso, in risposta ad alcuni stimoli interni, soggettivi, o esterni e quindi ambientali o sociali, che provoca quindi un maggiore stato di attenzione e cognizione, di vigilanza e pronta reazione agli stimoli esterni.

Dovranno altresì promuovere la collaborazione: se la vittima ha la sensazione di dover necessariamente contribuire solo ad un ineluttabile iter procedurale, potrebbe percepire la fase della denuncia come un'ulteriore vittimizzazione e non come un'occasione per rivolgersi ad un sistema efficiente per soddisfare il suo legittimo desiderio di giustizia.

Dovranno infine ottimizzare la raccolta della denuncia: questo è un punto fondamentale poiché affinché la denuncia sia il più possibile "pura" e priva di elaborazioni, quindi il più possibile fedele all'accaduto, è bene che il racconto dell'evento sia ripetuto il numero minore possibile di volte prima della verbalizzazione.

Una scarsa fiducia delle vittime verso le Istituzioni, dicevamo, che conduce queste ultime a non denunciare alle competenti autorità il reato subito. Come capire allora quale sia il rapporto tra tipologia di reato commesso e profilo della vittima?

Soprattutto per determinati tipi di reato non si può fare affidamento sulle statistiche ufficiali sull'incidenza della criminalità poiché il numero oscuro raggiunge un tasso molto elevato. Per conoscere l'incidenza di determinati fenomeni si deve pertanto ricorrere alle inchieste di vittimizzazione.

Tali inchieste sono uno strumento prezioso di rilevazione metodologica in quanto consentono di conoscere l'incidenza di determinati reati e di tracciare un profilo delle vittime più frequenti in modo tale da poter attuare strategie di prevenzione mirate. Da un punto di vista pratico le inchieste di vittimizzazione vengono svolte attraverso la somministrazione alle vittime di questionari da far compilare personalmente, attraverso interviste telefoniche od in forma cartacea mezzo posta. Lo strumento di ricerca nasce negli Stati Uniti agli inizi degli anni '70, mentre in Italia si dovrà aspettare la fine degli anni '90 per avere la prima indagine di vittimizzazione, realizzata dall'ISTAT tra il 1997 ed il 1998 su un campione di 50.000 famiglie. Sono seguite altre due indagini nel 2002 e nel 2007. Dalle prime inchieste emerge che solo il 35,7% dei reati, consumati o tentati, è a conoscenza delle forze dell'ordine.

Essendo uno strumento metodologico, anche tale inchiesta non manca di presentare limiti come quello relativo alla rappresentatività del campione, la credibilità e l'attendibilità delle vittime e la percezione soggettiva degli episodi di vittimizzazione. Nonostante per tali motivi non possa essere considerato uno strumento totalmente affidabile, non se ne può certo però decretare l'inutilità.

Uno strumento di misurazione assoluta della criminalità reale che consenta di rilevare tutti i crimini avvenuti senza il filtro soggettivo della percezione delle vittime, attualmente non è disponibile ma probabilmente non lo sarà mai.<sup>22</sup>

È questa la ratio che ha spinto l'oggetto della mia analisi al recupero della centralità della vittima all'interno del processo penale.

La vittima dunque una figura tutt'altro che secondaria.

### *CAPITOLO TERZO*

#### *CASI PRATICI*

##### *“Le esperienze di alcuni centri per la mediazione penale minorile”*

A Kitchener, nell'Ontario (*Canada*), nel maggio del 1974, un *probation officer* di religione mennonita, dinnanzi a due giovani canadesi che avevano commesso atti di vandalismo in stato di ebrezza, propose al giudice che questi incontrassero le loro vittime al fine di negoziare un risarcimento: la sua proposta non aveva alcun fondamento giuridico, ma nonostante questo il giudice prestò il suo assenso. Nessuno avrebbe potuto immaginare che il loro caso avrebbe portato a un movimento di dimensioni internazionali.

La mediazione penale, dunque, oltre ad essere un percorso relazionale tra due o più persone per la risoluzione di conflitti che si configurano come un reato, è una procedura informale a cui la vittima e l'autore del reato aderiscono liberamente, con la quale, tramite l'ausilio del mediatore, le parti confrontano le rispettive posizioni, opinioni, emozioni, sentimenti, bisogni, richieste, interessi, al fine di trovare una

---

<sup>22</sup> Rivista di criminologia, vittimologia e sicurezza op. cit. pag. 71

soluzione comune al loro conflitto, basata sulla riconciliazione e su un accordo di riparazione materiale e/o simbolica.

Riprendendo quindi alcuni punti salienti della mediazione, ripetiamo che la mediazione penale si pone quale strumento di riconciliazione tra autori di reato, vittime e società; in essa le parti sono coinvolte in prima persona e il mediatore penale, professionista competente e imparziale, non identificato in alcun modo con l'autorità, ha l'obiettivo di trasformare la relazione tra "*antagonist*" a relazione tra "*persone che si assumono la responsabilità*". Tale strumento mira a proporre opzioni che non siano basate sulla punizione rigida e impersonale o sulla de-responsabilizzazione paternalistica-assistenziale, ma su una riparazione del danno.

Nella mediazione penale minorile, l'asimmetria delle parti, vittima e reo, costituisce un fattore specifico che richiede particolari cautele e tutele a protezione dei soggetti ed una diversificazione degli obiettivi della mediazione, che devono essere chiariti dal mediatore agli interessati, per permettere un incontro e una comunicazione efficace tra le parti.

Per la vittima, che nel processo penale minorile non può costituirsi come parte civile (*art. 10 del D.P.R. 448/88*), la mediazione consente di esprimere in un contesto protetto il proprio vissuto personale rispetto all'offesa subita, di uscire da un ruolo passivo, non permettendo di dar voce e visibilità alla propria identità personale e al proprio dolore.

Al minore (*autore del reato*) la mediazione permette una responsabilizzazione sul danno causato e sulle possibilità di riparazione: la riservatezza dell'incontro e la separazione dal procedimento penale favoriscono l'emersione dei contenuti emotivi legati agli eventi in un contesto relazionale protetto.

Il mediatore ha un ruolo neutrale, non direttivo, di facilitatore della comunicazione oltre che di garante delle regole di interazione verbale che all'inizio dell'incontro di mediazione, vengono prioritariamente esplicitate, condivise ed accolte dalle parti: l'esito del percorso di mediazione penale si configura come positivo o negativo e viene comunicato al giudice dal mediatore, senza riferire motivazioni specifiche data la riservatezza dell'incontro.

Per esito positivo s'intende una ricomposizione o significativa riduzione del conflitto; in tal caso si prevede la possibilità di definire accordi di riparazione riguardanti interventi diretti alla vittima, compreso il risarcimento, o attraverso lo svolgimento di attività di utilità sociale: tale opportunità consente, prescindendo dal giudizio penale, una riparazione delle conseguenze del reato con una diretta valenza restitutiva per la vittima ed educativa per l'autore del reato.

Le prime iniziative in materia di mediazione penale minorile sono state avviate a Torino nel 1995 ed hanno poi interessato numerose altre sedi quali Milano, Bari, Trento: le sperimentazioni si caratterizzano per il carattere inter-istituzionale che le contraddistingue. Riguardando infatti la vittima e l'autore del reato, coinvolgono conseguentemente il sistema penale e quello sociale.

Il modello organizzativo prevalente è costituito da un organismo denominato "ufficio" o "centro per la mediazione penale", con sede autonoma rispetto al Tribunale per i Minorenni, con il quale collaborano operatori dei Servizi Minorili della Giustizia e dei servizi territoriali sociali e sanitari, esperti e volontari.

La mediazione penale si inserisce in un complesso di interventi aventi significato riparativo, che possono comprendere le più svariate attività, quali il risarcimento economico, la riparazione diretta ed indiretta, la prestazione di servizi in favore della vittima o della comunità, purché sia ben chiaro l'intento di fondo, come bene mette in luce *Bouchard*, affermando che: "Il senso della riparazione indiretta va ritrovato nella connessione tra reato e attività riparatoria, nel passaggio emotivo e logico che intercorre tra atto illecito e azione positiva, tra il fare ciò che non andava fatto e ciò che può essere fatto".<sup>23</sup>

Tra le varie esperienze dei centri di mediazione all'interno del territorio italiano, menzione particolare meritano i casi di Torino e di Roma. La prima, per la sua importanza in veste di prima esperienza non solo dal punto di vista cronologico ma anche da quello sostanziale, e la seconda, in quanto città a me cara sulla quale pongo le mie speranze di futuro sviluppo e applicazione pratica di tale attività.

---

<sup>23</sup> Tratto da: [altrodiritto.unifi.it](http://altrodiritto.unifi.it)

## L'ufficio di mediazione penale minorile di Torino

La sperimentazione nel campo della mediazione penale minorile a Torino è iniziata nel gennaio del 1995. Torino è la prima esperienza in Italia in seguito ad un lungo dibattito tra i magistrati del Tribunale per i Minorenni di Torino e la relativa Procura della Repubblica riguardo ai temi della mediazione e della riparazione.

Il 1 febbraio 1999 viene stipulato un Protocollo d'Intesa sottoscritto dagli enti promotori: la Regione Piemonte, il Centro Giustizia Minorile per il Piemonte e la Valle d'Aosta, il Comune di Torino, il Tribunale per i minorenni di Torino e la Procura presso il Tribunale per i Minorenni, coi quali si ufficializza il "Progetto Riparazione".

Tale progetto prevedeva oltre la possibilità di attività di utilità sociale per i minori, anche l'apertura del Centro di mediazione penale di Torino. I lavori di utilità sociale, intesi come attività di riparazione indiretta, sono definiti dall'art.9 del protocollo d'intesa come "qualsiasi prestazione lavorativa non comportante retribuzione od attività di volontariato che sia espressione e segno di una volontà di riparazione da parte del minore".

A questo proposito Franca Buniva, mediatrice ed assistente sociale dell'USSM del Piemonte e della Valle d'Aosta afferma: *"così intese le attività di utilità sociale avrebbero dovuto essere, per quanto possibile, connesse al reato al fine di evidenziare il legame simbolico con il danno arrecato, eventualmente frutto di un accordo raggiunto in mediazione, limitatamente afflittive e quindi di breve durata, onde evitare pericolose attribuzioni di significati punitivi all'attività lavorativa. Anche per questa ragione era previsto l'assenso del minore. Nel corso degli anni le attività di utilità sociale hanno perso buona parte di queste caratteristiche e come del resto mi pare accada ampiamente in altre realtà italiane, hanno sempre più assunto un carattere di tipo ri-educativo, quando non punitivo. E ciò è avvenuto innanzitutto per la collocazione che essi hanno avuto soprattutto all'interno della messa alla prova"*.

Con la firma del Protocollo d'Intesa, con il quale si formalizzava la sperimentazione nel campo della mediazione, il comune di Torino si impegnava di mettere a disposizione dell'ufficio torinese dei locali per lo svolgimento delle attività di mediazione, fino a quel momento effettuata in via sperimentale presso il Tribunale per i Minorenni di Torino. L'Ufficio opera soprattutto sulle segnalazioni provenienti dal Pubblico Ministero per la necessità di intervenire immediatamente con una attività riparatoria rispetto al fatto reato. Come afferma ancora Franca Buniva *“se infatti questa immediatezza facesse difetto, verrebbe vanificato il risultato dell'attività stessa, sia perché la vittima, dopo un certo tempo, non ha più interesse a dissotterrare le angosce provocate dal reato e sia perché il minore, quanto più passa il tempo tanto più si presenterà come un individuo diverso da quello che ha compiuto il reato”*.

Per questo motivo i magistrati della Procura torinese per inviare i casi all'Ufficio di mediazione hanno individuato l'art.9 del D.P.R. n°448/1988, relativo all'indagine sulla personalità del minorenne, quale strumento utile per proporre al minore di incontrarsi con la vittima al fine di riconsiderare la sua condotta illecita e riparare le conseguenze del reato.

A seguito di nuovi accordi tra la Magistratura e gli altri soggetti firmatari del Protocollo d'Intesa, le richieste di mediazione provengono anche dagli operatori dei servizi minorili della amministrazione della giustizia o dei servizi territoriali nell'ambito delle indagini sociali.

La procedura utilizzata dall'ufficio per lo svolgimento della mediazione è la seguente:

- i Pubblici Ministeri individuano i fascicoli per i quali ritengono opportuno un intervento di mediazione e li mettono a disposizione dei mediatori affinché valutino la fattibilità o meno di un percorso di mediazione. Il Protocollo d'Intesa all'art. 4 stabilisce infatti che: *“la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni ed il Tribunale per i Minorenni si impegnano a segnalare all'Ufficio per la mediazione tutte le situazione per le quali valutino opportuna una attività di mediazione; l'incarico all'Ufficio e la*

*mediazione non hanno carattere di obbligatorietà, né per i mediatori che valuteranno caso per caso la fattibilità dell'intervento, né per le parti che potranno o no prestare il loro consenso informato all'iniziativa”;*

- se il mediatore reputa opportuno il percorso di mediazione la Procura invia contestualmente una lettera alla vittima (in caso di mediazione parziale) ed al minore (se ad entrambe si realizza una mediazione globale), in cui si dà avviso che sarà recapitato dall'Ufficio di mediazione un invito alla mediazione;
- i servizi minorili e/o del territorio, invece, una volta acquisito il consenso del minore nell'ambito delle indagini sociali, inviano all'Ufficio di mediazione una richiesta di valutazione della fattibilità della mediazione,
- in seguito ad una valutazione positiva della fattibilità, il mediatore incaricato del caso invia una lettera ad entrambe le parti, con un dépliant informativo sull'attività di mediazione, nel quale è fissata una data per il colloquio individuale e l'incontro di mediazione;
- in caso di mancato consenso della vittima non è possibile effettuare la mediazione;
- se il consenso è stato prestato da entrambe le parti, è possibile procedere al primo colloquio individuale, che avviene alla presenza di almeno due mediatori, ed ai quali possono partecipare, solamente nella prima parte, anche i genitori e gli avvocati, al fine di far loro comprendere le finalità della mediazione. In questa prima parte del colloquio avviene la ricostruzione dei fatti;
- subito dopo i colloqui individuali, i mediatori valutano in base a quanto emerso, come procedere all'incontro di mediazione vero e proprio e fissano la data dell'incontro faccia a faccia;
- l'incontro di mediazione vero e proprio si apre con una descrizione da parte dei mediatori delle regole che scandiscono l'incontro di mediazione, poi viene data la parola alle parti affinché possano esprimere i propri punti di vista e confrontarsi sull'evento;

- i mediatori valutano l'esito della mediazione, il quale può essere positivo, negativo o non effettuata ed individuano delle modalità riparative e conciliative;
- i mediatori riferiscono l'esito della mediazione all'Autorità giudiziaria od ai Servizi ministeriali o territoriali inviati con una relazione molto sintetica.<sup>24</sup>

Quanto alla tipologia dei reati presi in considerazione dall'Ufficio torinese, si sono riscontrati soprattutto i reati contro la persona di modesta gravità, quali le lesioni, le minacce, le ingiurie e gli oltraggi. A questo proposito la Buniva osserva: *“più che il reato, il criterio che si è ritenuto più significativo è quello dell'eventuale origine culturale od ambientale del reato. Per ciò si è esclusa, seppur non tassativamente, la possibilità di mediazione per i furti commessi dai nomadi slavi o per i reati commessi dai tossicodipendenti, in base alla considerazione che in entrambe le situazioni il reato non è che l'ultima conseguenza di un universo deviante. Resta comunque fondamentale l'elemento soggettivo, ovvero la disponibilità e capacità del singolo a percorrere la strada della mediazione.”*

Per quanto riguarda i dati sulle mediazioni effettuate dall'Ufficio torinese emergono 663 segnalazioni riguardanti 993 minori denunciati e 787 persone offese dal reato nel periodo 1995-2005<sup>25</sup>. Nello specifico relativamente agli anni 2001-2005, i soggetti istituzionali che hanno effettuato le 448 segnalazioni totali si dividono in: 414 da parte della Procura, 29 dai servizi sociali e 5 dal GUP. Il numero degli invii non corrisponde però con il numero delle segnalazioni effettuate, poiché presupposto dell'attività di mediazione è la prestazione del consenso delle parti alla mediazione e a tal proposito l'Ufficio di Torino registra una diminuzione del consenso da parte delle vittime, pari al 32% (registrato nel 2005). Quanto invece al numero delle mediazioni che giungono al termine sono 257 su 448 segnalazioni e tra queste l'82% con esito positivo ed il 18% negativo.

---

<sup>24</sup> Tratto da: [altrodiritto.unifi.it](http://altrodiritto.unifi.it)

<sup>25</sup> Nel periodo di riferimento si è registrato un costante aumento delle segnalazioni, infatti queste negli anni 1995-2000 sono state 215, mentre tra il 2001 ed il 2005 sono state 448 (quindi più che raddoppiate).

## La Sezione di mediazione penale minorile di Roma

La Costituzione della Sezione di mediazione di Roma (1996) è stata il risultato dello studio e della ricerca della cattedra di Psicologia giuridica presso la Facoltà di Psicologia dell'Università di Roma, riguardanti la vittimologia, la giustizia riparativa e la mediazione penale in ambito minorile.

La nascita della sezione è stata preceduta da un'attività di sensibilizzazione e di confronto con tutte le Istituzioni presenti nel territorio romano coinvolte nell'attività di mediazione mediante una serie di incontri con i giudici del Tribunale per i minorenni di Roma, con i rappresentanti dell'USSM e con il Centro Giustizia Minorile del Lazio.

Gli ambiti normativi in cui ha lavorato la Sezione, tratti dalle Disposizioni di Procedura Penale minorile, sono stati gli accertamenti sulla personalità del minore (art. 9), la dichiarazione di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto (art. 27), la sospensione del processo con messa alla prova (art. 28), le sanzioni sostitutive (art. 30), l'affidamento in prova al servizio sociale (tratto dall'ordinamento penitenziario all'art. 47) ed il tentativo di conciliazione del Pubblico Ministero (previsto dall'art. 564 c.p.p.).

La tipologia di reato cui si rivolgeva la Sezione riguardava reati non particolarmente gravi che avevano però un notevole risvolto sociale e personale, anche in relazione al particolare contesto sociale in cui avveniva il reato, quali: lesioni, danneggiamenti, ingiurie, minacce, furti, rapine, oltraggio, rissa, disturbo della quiete pubblica ed atti di violenza sessuale lievi. Un altro elemento che indirizzava la scelta dei mediatori era il tempo trascorso dalla commissione del reato all'invio del caso in mediazione, che non doveva essere superiore ad un anno.

Quanto ai destinatari dell'intervento di mediazione della Sezione di Roma, questi erano costituiti da autori di reato di età compresa tra i 14 ed i 18 anni, di nazionalità italiana che non presentavano problemi di tossicodipendenza o psicopatologie gravi.

Per quanto riguarda la scelta delle vittime si preferivano persone, anche se non si escludeva la possibilità di lavorare con casi in cui la parte danneggiata era un'Istituzione od una organizzazione.

Circa le modalità di gestione della mediazione, la procedura si svolge in modo del tutto analogo a quanto già detto in merito all'esperienza torinese. Nel caso specifico romano, al fine di garantire la neutralità e l'indipendenza della mediazione, gli incontri con le parti avvenivano presso il centro clinico della Facoltà di Psicologia di Roma. A questo proposito Melania Scali e Laura Volpini osservano: *“secondo noi un contesto terzo può consentire una maggiore disponibilità e collaborazione: la vittima, infatti, trova la possibilità di esprimersi liberamente (senza per esempio i vincoli di una testimonianza) circa le emozioni e gli effetti che su di essa ha avuto l'azione reato; e l'imputato può riflettere sui significati della propria azione deviante soprattutto in riferimento alla vittima”*.

In caso di mediazione globale la Sezione svolgeva i colloqui con le parti parallelamente, avendo cura di prendere contatto per prima con l'autore del reato, al fine di verificare la sua disponibilità alla mediazione, per evitare alla vittima inutili aspettative in caso di mancato consenso del minore. In seguito aveva luogo il primo incontro separato con le parti con la finalità di chiarire gli obiettivi della mediazione e verificare le loro aspettative rispetto alla mediazione stessa.

Le modalità di svolgimento, come quelle di gestione, sono ancora una volta del tutto simili a quanto espresso in relazione all'attività torinese. Volendo fornire una panoramica relativamente ai dati riguardanti il numero di mediazioni effettuate dalla Sezione di mediazione di Roma risulta che nel suo primo anno di costituzione sono stati inviati 11 casi, di cui 8 sono stati gestiti direttamente dalla Sezione di mediazione e 3 hanno riguardato un'attività di consulenza al servizio sociale. I minori inviati in mediazione nel periodo 1997-1999 sono stati 20 di cui 17 con esito positivo e 3 con esito negativo.

## CONCLUSIONI

La figura della vittima, il suo rapporto con il minore autore del reato, il recupero della sua centralità all'interno del processo penale rappresentano, in definitiva, il filo rosso che ha guidato il mio percorso di tesi e la mia analisi sul ruolo attivo e fecondo che la mediazione penale minorile può svolgere all'interno del nostro ordinamento, assurgendo a strumento nuovo, quanto indispensabile dal punto di vista pratico e nobile dal punto di vista teorico.

Il minore autore del reato e il suo rapporto incrinato con la società non trovano oggi una piena ed efficace risposta che possa assicurare il suo reinserimento nella prassi quotidiana, ma forse, spero, con l'aiuto pieno, consapevole e competente del mediatore penale minorile, nuovo libero professionista, l'incidenza di casi risolti positivamente possa aumentare esponenzialmente.

I casi pratici di Torino e Roma hanno dimostrato una notevole riduzione del tasso di recidiva di particolari categorie di reato ma soprattutto, cosa non meno importante e su cui si è concentrato il mio interesse nella stesura di queste righe, hanno aiutato e rivalutato la vittima nell'elaborazione del trauma subito e hanno permesso il suo coinvolgimento nella dinamica processuale nonché una conciliazione di questa non solo con l'offensore ma anche con la propria personalità e con il suo intimo e profondo rapporto con la società tutta, contribuendo a restituirle una propria dignità nella dinamica esistenziale.

Tutto questo, ed in particolare la riconciliazione della vittima con sé stessa e con l'offensore, rappresenta uno strumento essenziale, utile e positivo nell'insieme dei rapporti interpersonali intercorrenti tra tutti gli esponenti della società e quindi un imprescindibile mezzo di composizione del conflitto sociale.

La mediazione penale minorile: empatica, sperimentale e socio-evolutiva.

Un grido di necessità che non è più possibile ignorare.

## BIBLIOGRAFIA e SITOGRAFIA

G. Gulotta, *La vittima*, Giuffrè, Milano, 1976

A. Saponaro, *Vittimologia*, Giuffrè, Milano, 2004

S. Vezzadini, *La vittima di reato tra negazione e riconoscimento*, Clueb, Bologna, 2006

E. Tizzani, *L'incontro con la vittima dalle reazioni ai bisogni*, in A. M. Giannini, F. Cirillo (a cura di), *Itinerari di vittimologia*, Giuffrè, Milano, 2012

Sandra Sicurella, *Lo studio della vittimologia per capire il ruolo della vittima*,  
Rivista di criminologia, vittimologia e sicurezza, Vol. VI, n° 3, settembre - dicembre  
2012

V. Palmieri, E. Grimaldi, F. Miraglia, *I malamente*, Armando Editore, 2013

E. Grimaldi, *Lezioni di mediazione penale minorile*

L. Scarciella, *Appunti di criminologia, psicologia giuridica, grafologia e  
investigazioni private*

<http://altrodiritto.unifi.it>

<http://blog.assistentsociali.org> - La mediazione penale minorile: nuova cultura e  
ideologia d'intervento verso la conciliazione

[www.giustizia.it](http://www.giustizia.it) - Ministero della Giustizia. Mediazione penale minorile - Percorsi